

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BUSSETI e ROSA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1976

Modifica alla legge 22 luglio 1971, n. 536, e all'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187, in materia di avanzamento di carriera degli ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 221 del codice di procedura penale annovera tra gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria i graduati e gli agenti di custodia.

Il Corpo delle guardie carcerarie o agenti di custodia fu d'altronde militarizzato già con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584; sicchè conseguentemente esso è entrato « a far parte delle Forze armate dello Stato e di quelle in servizio di pubblica sicurezza » col noto decreto legislativo luogotenenziale del 21 agosto 1945, n. 508.

Eppure, nonostante varie iniziative anche governative, ai graduati del Corpo degli agenti di custodia viene negato il trattamento riservato a quelli di altri Corpi militari dello Stato, senza plausibili o comunque dichiarati motivi.

Così si constata che a tutt'oggi non è riconosciuto ai predetti graduati il diritto a conseguire la promozione per anzianità e

merito, oltre che per concorso, secondo la normativa di cui alla legge 22 luglio 1971, n. 536, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 6 agosto 1971, e all'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187.

Si è a cospetto di una sperequazione immotivata e ingiusta nei trattamenti di un benemerito Corpo militare, a fronte di tutti gli altri.

Non è superfluo ricordare che gli agenti di custodia prestano ben 63 ore settimanali di lavoro e operano in condizioni di estremo disagio, specie in considerazione della nota carenza di uomini disponibili in relazione alle previsioni di organico.

Di qui la proposta di estendere anche ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia le « Norme in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni » di cui alla legge 22 luglio 1971, n. 536, e successive modificazioni.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

Le norme in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni, di cui alla legge 22 luglio 1971, n. 536, e di cui all'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187, sono estese e quindi applicabili, con decorrenza dalla data di efficacia delle citate leggi, anche agli ufficiali e sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia.